# **STATUTO**

## "CENTRO DEL CAMMINO PER LA SPERANZA TRA I POPOLI- ONLUS"

#### Art.1- Denominazione

E' costituita tra un'associazione senza scopo di lucro denominata "Centro del cammino per la speranza tra i popoli- organizzazione non lucrativa di utilità sociale" in breve anche "Centro del Cammino per la speranza tra i popoli – Onlus".

L'associazione adotta la locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale ovvero l'acronimo Onlus in qualunque segno distintivo ed in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

## Art.2- Sede

L'associazione ha sede nel Comune di Roma. La sede legale è stabilita la prima volta nell'atto costitutivo e può essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può altresì istituire, sopprimere e trasferire sedi secondarie nel Comune di Roma.

### Art.3- Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

# Art.4-Scopo

L'associazione è apartitica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'associazione ha per scopo la realizzazione di progetti ed iniziative diretti a migliorare le condizioni sociali ed igienico sanitarie, nonché a promuovere l'istruzione di ogni ordine e grado, di bambini e giovani nei Paesi in via di sviluppo, sostenendo le opere missionarie dell'Istituto dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Per perseguire lo scopo anzidetto l'associazione si propone di: promuovere, realizzare e sostenere progetti di assistenza ed accoglienza di soggetti in stato di abbandono, malnutrizione, povertà o di grave disagio familiare; promuovere, realizzare e sostenere progetti di alfabetizzazione e di sviluppo pedagogico, anche mediante l'erogazione di borse di studio; promuovere ed organizzare l'invio di aiuti di carattere umanitario a favore delle popolazioni del Sud Del Mondo; organizzare e sostenere iniziative di informazione volte a sensibilizzare la collettività, gli studiosi, gli enti pubblici e privati, nonché le Autorità pubbliche, nazionali ed internazionali, sui problemi dell'infanzia e del mondo giovanile nei Paesi in via di sviluppo; divulgare a mezzo opuscoli, periodici, materiale audiovisivo, strumenti informatici e multimediali, nonché attraverso siti telematici, le iniziative dell'associazione e delle opere missionarie dell'Istituto Dei Sacri Cuori di Gesù e Maria. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. L'associazione assume ogni iniziativa utile per il raggiungimento degli scopi sociali, inclusa l'associazione, la federazione, la partecipazione e la collaborazione, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, con organizzazioni ed enti privati o pubblici, nazionali od internazionali,

aventi scopi analoghi a quelli dell'associazione. Nei limiti dei propri scopi non di lucro nonché nei limiti previsti dalla legge l'associazione può compiere ogni atto ed operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, necessari per il perseguimento dello scopo, quali a titolo esemplificativo rilasciare fideiussioni, ed altre garanzie, acquisire, cedere, permutare, anche in locazione, uso o comodato, beni mobili ed immobili, incluse aziende, impianti, mezzi di trasporto ed attrezzature tecniche, didattiche e scientifiche in genere, accettare lasciti, donazioni e liberalità in genere di beni e somme di denaro.

#### Art.5- Patrimonio e risorse

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- Patrimonio iniziale costituito dalle somme versate dai soci fondatori;
- dai beni mobili ed immobili dell'associazione;
- dagli avanzi di gestione risultanti dal rendiconto annuale destinati ad incremento del patrimonio;
- dalle erogazioni e dalle liberalità accettate dall'associazione.

Le risorse necessarie al conseguimento dello scopo dell'associazione derivano da:

- quote associative annuali e contributi volontari dei soci;
- contributi, sovvenzioni e rimborsi erogati dallo Stato, da Enti locali o territoriali, dalle Amministrazioni, dall'Unione Europea e da Autorità ed organizzazioni internazionali.
- liberalità, contributi e sovvenzioni, inclusi quelli derivanti da pubbliche raccolte di fondi, di persone fisiche, società, organizzazioni ed enti, pubblici o privati;
- Donazioni, legati, eredità, lasciti e liberalità in genere;
- Rendite del patrimonio;
- Proventi delle attività direttamente connesse a quelli istituzionali;
- Ogni altra entrata comunque conseguita che incrementa l'attivo sociale.

Le risorse pervenute all'associazione per la realizzazione di specifici progetti sono utilizzate in conformità alla volontà del disponente.

## Art.-6 Avanzi gestione

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per il proseguimento degli scopi sociali mediante lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## Art.7- Soci

Sono soci fondatori coloro che partecipano alla fondazione dell'associazione. E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo. Tutti i soci in regola con il

pagamento della quota associativa hanno diritto di voto. La quota associativa è deliberata per ciascun esercizio dal Consiglio Direttivo. Nei primi sei anni di vita dell'associazione la quota non potrà eccedere il doppio dell'importo versato inizialmente da ciascun socio, indicato nell'atto costitutivo.

Chiunque intenda aderire all'associazione come socio effettivo deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo recante l'impegno dell'aspirante socio a: condividere i principi di solidarietà della dottrina cattolica;

condividere e perseguire attivamente lo scopo dell'associazione;

osservare lo statuto e gli eventuali regolamenti dell'associazione;

pagare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione dell'aspirante socio è decisa dal Consiglio Direttivo, su presentazione di una proposta di ammissione sottoscritta da almeno quattro soci, previo interessamento dell'aspirante socio alle iniziative dell'istituto dei Sacri Cuori di Gesù e Maria. La qualifica di socio effettivo è attribuita, previo accoglimento della suddetta domanda, con il pagamento della quota annuale.

Nessun compenso è dovuto ad alcun titolo per l'opera svolta dai soci.

E' obbligo dei soci comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo eventuali variazioni del domicilio indicato per il ricevimento delle comunicazioni dell'associazione.

La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione.

Art.8 Recessione

Il recesso deve essere comunicato per iscritto all'associazione, almeno sessanta giorni prima della fine dell'esercizio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ed ha effetto alla fine dell'esercizio in corso.

Resta escluso il diritto alla restituzione della quota associativa ed alla ripetizione dei contributi volontari confluiti nel patrimonio dell'associazione.

Art.9 Esclusione

Su delibera del Consiglio Direttivo, può essere escluso il socio che:

non osserva gli impegni stabiliti per l'ammissione;

provoca ingiustificati dissidi all'interno della compagine associativa;

arreca danno all'immagine dell'associazione;

opera in contrasto con le finalità solidaristiche dell'associazione.

Art.10 Organi

Sono Organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

Il Presidente;

l'Organo di vigilanza.

Tutte le cariche dell'associazione sono gratuite.

Art.11 Assemblea dei soci

L'assemblea è costituita dai soci fondatori e dai soci effettivi in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea è validamente riunita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci in regola con il pagamento della quota associativa e delibera a maggioranza dei partecipanti. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei partecipanti. La seconda convocazione deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo l'ora stabilita per la prima.

Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio che non sia Consigliere o Revisore, mediante delega scritta, consegnata al segretario verbalizzante all'apertura della riunione. Ciascun socio non può rappresentare più di altri due soci.

All'assemblea dei soci spettano i seguenti compiti:

approvare il rendiconto annuale ed il bilancio preventivo dell'associazione;

individuare le linee di indirizzo dell'attività dell'associazione;

approvare eventuali regolamenti della vita associativa;

nominare il Consiglio Direttivo;

nominare l'Organo di Vigilanza;

modificare lo statuto;

deliberare lo scioglimento dell'associazione e la nomina di uno o più liquidatori, con l'attribuzione dei relativi poteri;

deliberare su ogni altra questione sottoposta al Consiglio Direttivo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, ovvero in sua assenza, da un componente del Consiglio Direttivo appositamente nominato dall'assemblea. In assenza di componenti del Consiglio Direttivo appositamente nominato dall'assemblea. In assenza di componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea nomina un soggetto che presiede l'adunanza.

Dalle riunioni dell'assemblea è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza da un soggetto nominato dall'assemblea, su designazione di colui che presiede la riunione.

#### Art.12 Convocazione

L'assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovvero su richiesta scritta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un terzo dei soci, mediante avviso da affiggersi, almeno otto giorni prima della riunione, presso la sede dell'associazione ovvero da inviare entro lo stesso termine, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica, al domicilio risultante dal libro dei soci.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché gli argomenti dell'ordine del giorno.

# Art.13 Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, costituito da sette componenti, anche non soci, nominati dall'assemblea, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Due componenti del Consiglio Direttivo sono nominati previa designazione dall'Istituto dei Sacri Cuori di Gesù e Maria.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il perseguimento dello scopo dell'associazione, in continuità delle direttive e le linee di indirizzo deliberati dall'assemblea.

In particolare, al Consiglio Direttivo sono attribuiti i seguenti compiti:

predisporre il rendiconto annuale ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;

deliberare in merito all'accettazione di donazioni, lasciti, elargizioni e liberalità in genere;

predisporre il programma di attività dell'associazione;

determinare la quota associativa annuale;

deliberare l'ammissione degli aspiranti soci;

deliberare l'esclusione dei soci che si trovano nelle condizioni di cui all'Art.9;

deliberare il trasferimento della sede all'interno del Comune di Roma, nonché l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di uffici e sedi secondarie nei limiti indicati all'Art.2;

nominare tra i suoi componenti il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione.

Il Tesoriere ha compiti di:

- -controllare l'erogazione di fondi;
- -curare la tenuta della contabilità e la conservazione della documentazione giustificativa delle spese;
- -curare i rapporti con gli istituti bancari e postali.

A titolo esemplificativo, il Tesoriere, anche con firma disgiunta dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, ha il potere di:

aprire, movimentare e chiudere conti bancari e/o postali;

emettere ed incassare assegni;

disporre bonifici ed ordini di pagamento;

riscuotere le quote associative ed i contributi volontari dei soci, nonché le somme erogate a qualsiasi titolo all'associazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei partecipanti. Delle riunione del Consiglio Direttivo è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ovvero da un soggetto nominato dal Consiglio Direttivo, su designazione di colui che presiede la riunione. Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più componenti per il regolare funzionamento della vita associativa. In caso di cessazione della carica per

qualsiasi motivo di uno o più Consiglieri, senza che venga meno la maggioranza

dei componenti del Consiglio, si procede alla cooperazione dei nuovi componenti, che restano in carica fino alla scadenza del triennio in corso, salvo ratifica dell'assemblea soci nella prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente3 o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri, mediante avviso, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno, inviato via fax o raccomandata con avviso di ricevimento almeno cinque giorni prima della riunione ovvero, nei casi di urgenza, mediante fax o telegrammi, inviati almeno quarantotto ore prima della riunione.

In mancanza di rituale convocazione il Consiglio si ritiene validamente costituito in presenza di tutti i componenti in carica.

### Art.14 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a cui risponde del proprio operato e deve supervisionare e controllare la conduzione dell'Associazione.

Il Presidente ha poteri di firma e di rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente può nominare e revocare un Vice Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo diversi dal Segretario e dal tesoriere.

Il Presidente convoca e presiede le riunione della Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

# Art.15 - Organi di vigilanza

L'Assemblea può deliberare di nominare un Revisore unico o, se richiesto dalla legge, di nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre revisori effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili.

I componenti dell'Organo di vigilanza, in composizione monocratica o collegiale, sono rieleggibili e durano in carica tre anni.

L'Organo di vigilanza verifica l'osservanza della legge e dello statuto e controlla la gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Associazione. I Revisori possono in ogni momento procedere anche individualmente, ad atti di controllo e di ispezione. Le verifiche dei revisori devono risultare da verbale trascritto su apposito libro.

### Art.16 - Esercizio

L'esercizio inizia dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea il rendiconto relativo all'anno precedente ed entro il31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

## Art.17 –Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione h al'obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazione non lucrative di unità

sociale o a fini di pubblica utilità, sentita l'Agenzia per le Onlus, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto, valgono le norme in materia di associazioni non riconosciute, contenute nel libro primo del Codice Civile, e la normativa in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

F.to Giuseppina TINARI

- " Elia CAFERRI
- " Amulio PICCIONI
- " Raffaela VIOLA
- " Laura PANACCI
- " Caterina D'ALITTO
- " Giuseppina DEL FERRO

" Stefania FERRI

- " Daniele MATERAZZI
- " Flaviano BRUNO
- " Rosa PASSERINI
- " Avv. Bernardino CORSI Notaio

Roma 23 Aprile 2007